

**“STATUTO dell’Associazione Sportiva Dilettantistica”**

**“COSMO a.s.d. ”**

**Art. I -** A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36-37-38 del Codice Civile, del D.Lgs 460/97, legge 398/91 è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Empoli Via Canzano 14 che assume la denominazione “ “Associazione COSMO asd”; potrà istituire sede secondarie per l’esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale. L’Associazione si affilierà ad un Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Ente nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

**Art. 2- Principi e scopi generali dell’Associazione**

L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative

L’associazione Sportiva Dilettantistica “COSMO a.s.d” si propone:

- la divulgazione delle conoscenze e delle pratiche relative ad ogni attività del gioco del calcio sia essa espressa sotto l’aspetto sportivo, tecnico, culturale o scientifico, nel massimo rispetto dei principi ecologici, anzi portando avanti ogni iniziativa mirante al miglioramento, protezione e conservazione dell’ambiente naturale. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività del gioco del calcio.

A tale scopo l’associazione potrà gestire impianti sportivi, attrezzature proprie e di terzi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere. L’ Associazione potrà organizzare e tenere corsi di formazione specifici nel settore, con convegni, congressi, tavole rotonde ed attività similari per la formazione e diffusione della cultura sportiva, ambientale della popolazione e delle scolaresche.

Per le attività sociali l’Associazione si avvale prioritariamente dell’opera dei soci e, qualora sia richiesta una specifica professionalità non posseduta dai soci si potrà avvalere di collaborazioni esterne. L’ Associazione in via accessoria e solamente strumentale all’attività istituzionale potrà porre in essere attività commerciale di qualsiasi tipo. Durante la vita

Santus Koble

ATC

[Signature]

dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione può associarsi alla ACSI, riconoscendo i suoi organi Provinciali, nonché i suoi programmi ed indirizzi tecnici, o usare anche programmi di altre federazioni o didattiche. L'Associazione si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati le norme e gli statuti delle Federazioni Nazionali a cui è affiliata.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative

#### Art 2 Bis

Si considerano attività svolte in diretta attuazione. degli scopi istituzionali tutte le attività ancorché effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici svolte all'interno della propria sede sociale ed in particolare

la promozione e l'organizzazione di incontri convegni, studi e ricerche che affrontano le tematiche relative alla divulgazione della attività calcistica

la promozione e l'organizzazione di attività di formazione e informazione nel settore della attività calcistica

la promozione e l'organizzazione d'aggiornamento professionale per i propri associati

tutte le attività di intrattenimento rivolte ai propri soci quali, per esempio, la comunicazione mediante l'utilizzo di video terminali anche collegati con altre città, la realizzazione di spettacoli teatrali, di feste da ballo, la realizzazione di altri giochi leciti, ecc. ecc.

#### Art. 2 Ter

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno della sede sociale in favore dei propri soci è strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi Istituzionali di cui agli art 2 e 2bis

#### Art. 3- Caratteristiche dell Associazione



*Santini Vesola*

*Stile*

*Handwritten signature*

a) L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente e diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.

b) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

c) Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari dei soci.

d) L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.

e) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi d'interesse, e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente

#### **Art. 4- Soci dell'Associazione**

a) Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o anche soggiornanti in Italia, che ne condividano le finalità e ne accettino lo Statuto ed i regolamenti.

b) I soci si distinguono in:

**- Soci Fondatori**

Coloro che hanno emanato approvato e sottoscritto l'Atto Costitutivo

**- Soci ordinari.**

Coloro che avranno versato la normale quota di iscrizione e che hanno diritto di usufruire dei servizi promossi dall'associazione.

**- Soci Sostenitori (staff)**

Tutti quei soci che condividendo gli scopi e le attività dell'associazione desiderano impegnarsi regolarmente e personalmente per il raggiungimento previsto dallo statuto

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti-doveri nei confronti dell'Associazione

c) Le domande di adesione alla Associazione dovranno essere presentate al Presidente o ad un suo delegato da nominarsi all'interno del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Presidenza,(se nominato), le domande dovranno essere accompagnate da un documento di identità personale o, in mancanza, dalla presentazione di un altro socio. L'iscrizione a Libro Soci costituisce formale accettazione della domanda. Nel caso di socio non avente la maggiore età, questi è

Santini Vado

ftlc

Handwritten signature

rappresentato nei rapporti sociali da chi esercita la patria potestà . In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni. Lo stesso potrà intervenire all'Assemblee ma non avrà diritto di voto.

d) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 4 (quattro) mesi, per le cariche che comportino responsabilità civili, o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età.

e) I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dall' assemblea;
- alla osservanza dello Statuto o degli eventuali regolamenti interni.

f) I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- qualora dovessero tenere un comportamento disdicevole e contrario alla dignità del luogo

Il provvedimento di sospensione è di competenza del Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza Direttivo

#### Art. 5- Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l' Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Provvisori (qualora eletti)
- il Collegio dei Revisori (qualora eletti)

#### Art. 6- L' Assemblea.

a) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno quattro mesi nel libro dei soci e siano in regola con il pagamento della quota associativa ogni socio ha un voto;

b) L' assemblea:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali

interventi straordinari;



*Santur Volo*

*SLC*

*Santur Volo*

- decide l'importo della quota associativa annua;
- delibera su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi

ispiratori dello Statuto.

c) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci ordinari.

C1) In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

e) La seconda convocazione può avere luogo almeno un giorno dopo la prima.

i) L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/30 (un trentesimo) della base sociale.

In questo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

g) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione, mediante l'affissione di apposito annuncio nei locali della sede sociale.

h) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

i) Le votazioni sull'argomento dell'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

D) L'Assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione:

- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma di un minimo da 3 (tre) ad un massimo di 7 (undici) membri, sulla base dell'entità numerica del corpo sociale.

- elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;

- approva il regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscano i diritti delle minoranze.

m) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale.

n) Il presidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 (quindici) giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

*Santa Vede*

*fdl*

*Manuela*

o) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza, del secondo e così via, fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

#### Art. 7- Il Consiglio Direttivo.

a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il presidente, uno o più vice presidenti, il tesoriere ed il segretario.

b) Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini.

c) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche dei cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

d) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.

e) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 4 (quattro) anni, ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.

f) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto.

g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

h) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.

i) il consiglio Direttivo:

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'assemblea;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi;
- propone all'assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
- definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione

secondo le indicazioni dell'assemblea;

- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle misure disciplinari da infliggere ai soci;

- decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali o ai singoli cittadini.

*Santini Cecchi*

*F.lli*

*Sumar*

- Potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.
- l) il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
- li) Al verificarsi della cessazione per qualsiasi causa di un componente il Consiglio Direttivo, il Presidente o il Vice Presidente potrà applicare quanto disposto dall'art. 2386 del Codice Civile:

#### **Art. 8- Il Presidente.**

a) il Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

- rappresenta L'Associazione nei rapporti esterni ; personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l' attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti all' attività dell'Associazione.
- Si preoccupa' di allontanare e/o fare allontanare quei soci che dovessero tenere un comportamento

contrario al presente statuto ed alle normative vigenti solo poi agire come necessario e/o opportuno in ogni dovuta sede.

b) Un vicepresidente, in caso di impedimento o prolungata assenza del presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

c) Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 20 (venti) giorni dalla elezione di questi.

d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

e) Nomina i membri del Consiglio di Presidenza tra i soci, anche non membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9- 11 Consiglio di Presidenza.**

Per lo svolgersi delle funzioni di cui al precedente art. 8 Il Presidente si avvarrà di un Consiglio di Presidenza formato da membri da esso stesso nominati anche tra non membri del Consiglio Direttivo e delegati espressamente allo svolgimento di particolari mansioni.

#### **Art 9bis. Il Sgretario**

Il Segretario si occupa delle pratiche amministrative, in particolare provvede all'aggiornamento del libro soci, adempie a tutte le occorrenze burocratiche, redige e conserva i verbali delle Assebleee e dei Consigli Direttivi,

#### **Art 9ter. Il Tesoriere**

Il Tesoriere redige il bilancio di previsione , provvede ad incassare le quote associative e quant'altro venga versato nelle casse dell'Associazione, provvede al pagamento di tutte le somme dovute dall'Associazione, provvede alla compilazione

Santini Paolo

Stella

Stella

della contabilità e a redigere il bilancio annuale da presentare al Consiglio Direttivo. Pur conservandone la responsabilità, il tesoriere può avvalersi della collaborazione di soci volontari

#### **Art. 10-Il Collegio dei Provibiri**

Il Collegio dei Provibiri è composto da tre membri, che non ricoprono altre cariche associative, nominati dall'Assemblea Generale, che ne sceglierà almeno uno fra i Soci Fondatori. Il Collegio dei Provibiri elegge al proprio interno il Presidente. Il compito del Collegio dei Provibiri è comporre eventuali controversie tra i soci proponendo, se necessario, eventuali provvedimenti al Consiglio Direttivo. In caso di violazione di norme che coinvolgono componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio emana provvedimenti che sono appellabili presso l'Assemblea Generale solo su richiesta del Presidente.

#### **Art. 11- Il Collegio Revisori**

La vigilanza contabile dell'amministrazione dell'Associazione è esercitata da un Collegio dei Revisori, costituito da un numero di tre membri ordinari e due membri supplenti, che non ricoprono altre cariche associative. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Ogni membro dura in carica tre anni. Essi dovranno essere nominati dall'Assemblea dei soci che ne sceglierà uno fra i Soci Fondatori.

#### **Art. 12- Dimissioni.**

a) I soci possono dare dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento, purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.

b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

c) In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

#### **Art. 13- Gratuità degli Incarichi.**

a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, degli organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.

b) Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

#### **Art. 14- Patrimonio e bilancio.**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:



*Santus Paolo*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- quote e contributi degli associati
- eredità, donazioni e legati
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- erogazioni liberali degli associati e di terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, spettacoli teatrali , feste e sottoscrizioni anche a premi
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale  
altre strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi Istituzionali di cui agli art 2 e 2bi

#### **Art.14 Bis**

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art.14 Ter**

Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili se non nel caso di trasferimenti a causa di morte.

#### **Art 15- Esercizi Sociali.**

- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell' assemblea entro 120 giorni successivi

#### **Art 16- Modifiche Statutarie.**

- Il presente statuto può essere modificato con decisione dell' assemblea generale.
- In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più 1 (uno) del corpo sociale, in seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti all' assemblea.
- Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17- Scioglimento dell'Associazione**

- Lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del patrimonio può avvenire con decisione dell'assem-blea e con voto favorevole di almeno 3/4 (trequarti) degli associati.

Santini Paolo

Stc

Severino

b) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

c) La scelta del beneficiario è deliberata dall'assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 18-** Il trasferimento della sede nel territorio del Comune di Empoli non comporta modifica statutaria. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative del Codice Civile.

Empoli il 21 ottobre 2013

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Santun Paolo

